

**RESPONSABILITÀ CIVILE CAPOFAMIGLIA
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI****Assicurati:**

Gli Associati Bancari delle FABI provinciali aderenti alla polizza e con tessera valida 2022 compresi i componenti del nucleo familiare.

Oggetto dell'Assicurazione Base:

La Società, entro il Massimale e nei limiti indicati in Polizza, tiene indenne l'Assicurato della somma (capitali, interessi, spese) che questi deve risarcire, se civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente causati a terzi per: morte, lesioni personali, danneggiamenti a Cose in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito dei Rischi connessi alle garanzie che seguono:

- 1) danni a terzi da Incendio
- 2) vita privata
- 3) proprietà dell'Abitazione

1) Danni a terzi da Incendio:*a) Ricorso terzi da Incendio*

La garanzia opera, con il limite per assicurato di euro 20.000,00 per anno assicurativo e con una franchigia fissa di euro 500,00, per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati a terzi da Incendio, Fumo, Esplosione e Scoppio:

- 1) delle Cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute, anche quando siano state portate in alberghi o in analoghe strutture;
- 2) delle Abitazioni di proprietà dell'Assicurato o in locazione all'Assicurato.

b) Rischio locativo

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni causati da Incendio, fumo, Esplosione e Scoppio all'Abitazione in locazione all'Assicurato e per i quali sia ritenuto responsabile secondo quanto disposto dagli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile.

Ai fini di questa garanzia in nessun caso la Compagnia corrisponderà somme superiori ad euro 50.000,00 per anno assicurativo.

2) Vita privata

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni verificatisi nell'ambito della vita privata. Si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni derivanti da:

Fatti relativi alla vita di tutti i giorni:

- a) la conduzione delle Abitazioni abituali e non abituali ed il loro Contenuto, compresa la manutenzione ordinaria. Sono comprese le dipendenze ed eventuali giardini con piante e attrezzature sportive e giochi della dimora abituale.
- b) lo spargimento d'acqua e altri liquidi, anche se conseguente a rottura accidentale di apparecchi e macchine ad uso domestico;
- c) la caduta di antenne o parabole radio telericeventi non centralizzate installate sul tetto o sul balcone dell'abitazione;
- d) l'intossicazione o l'avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
- f) in qualità di trasportato su veicoli o natanti di proprietà altrui;

Fatti relativi alla famiglia e ai figli:

- i) i figli minorenni dell'Assicurato e altre persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, anche quando gli stessi sono affidati temporaneamente a persone non conviventi. Nel caso in cui l'affidamento a terzi venga fatto a titolo gratuito e di cortesia la garanzia copre anche la responsabilità civile delle persone cui vengono affidati i figli minori dell'Assicurato per la sorveglianza/ vigilanza momentanea;
- j) i minori temporaneamente affidati all'Assicurato;
- k) la partecipazione dell'Assicurato, in qualità di genitore, ad attività scolastiche dei figli, come gite, manifestazioni sportive e ricreative autorizzate dalla scuola;
- l) i figli minorenni dell'Assicurato, privi dei requisiti previsti dalla legge, alla guida di veicoli a motore o natanti. La garanzia è estesa alla guida di veicoli a motore che trasportino illecitamente persone da parte dei figli minorenni in possesso dei requisiti previsti dalla legge. La garanzia vale anche per l'azione di regresso eventualmente svolta dall'assicuratore della Responsabilità civile auto. In ogni caso la garanzia opera a condizione che la guida di veicoli a motore o natanti o il trasporto illecito di persone avvengano all'insaputa dei genitori;
- m) la proprietà, il possesso, l'uso o la custodia di animali. E' compresa la responsabilità delle persone che abbiano per conto dell'Assicurato temporaneamente ed occasionalmente in uso, consegna o custodia gli animali a titolo gratuito e di cortesia. Relativamente ai cani a rischio potenziale elevato iscritti nel registro dei Servizi veterinari ai sensi dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali pubblicata il 23/03/2009 e successive modifiche e integrazioni, il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di una Franchigia di € 250,00; per ogni altro animale il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di una Franchigia di € 100,00. Le previste Franchigie si applicano ai soli danni a cose.
- o) la pratica di sport, compresa la partecipazione a gare o raduni, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione di natura ricorrente (in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute;
- p) la pratica di attività svolte nel tempo libero non a scopo di lucro, come il bricolage, il giardinaggio, la pesca, il modellismo (anche a motore purché praticato in conformità alle norme tecniche di impiego), compreso l'utilizzo di droni quando questi si configurino come aeromodelli in base a quanto previsto dal regolamento ENAC vigente al momento del Sinistro;
- q) la proprietà, il possesso e l'uso di attrezzature sportive e ludiche nonché giocattoli anche a motore;
- r) la proprietà, il possesso, l'uso o la navigazione di natanti (di lunghezza massima non superiore a 10 metri) con o senza motore non soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge, comprese le lesioni ai terzi trasportati;
- u) alle babysitter in occasione dell'espletamento delle loro mansioni;
- v) per gli infortuni subiti dai collaboratori domestici regolarmente assunti durante lo svolgimento delle loro mansioni che abbiano come conseguenza la morte o un'invalidità permanente, escluse le malattie professionali, anche per le azioni di rivalsa esperite dall'Inail e/o dall'Inps ai sensi della normativa vigente e in conseguenza di atti colposi dell'assicurato;

3) Proprietà delle Abitazioni

Nell'ambito della proprietà dell'Abitazione si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni derivanti da:

- a) proprietà dell'Abitazione abituale, delle Abitazioni non abituali o locate, compresi i beni mobili in essa contenuti. Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'Assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato;



FEDERAZIONE | AUTONOMA | BANCARI | ITALIANI

Monza & Brianza



b) svolgimento di attività di manutenzione ordinaria delle Abitazioni;

c) fuoriuscita di liquidi causata da un guasto o da una rottura accidentali degli impianti fissi al servizio delle Abitazioni, rigurgiti e/o trabocco della rete fognaria;

Art. 3 Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non è operante per i danni :

a) derivanti dall'esercizio di attività professionali, industrie, commerci ed arti, fatta eccezione di quelle dipendenti da collaborazione domestica;

b) causati con dolo dell'assicurato o dei componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia" ;

c) derivanti da proprietà, possesso, uso o guida di veicoli ed imbarcazioni a motore, aeromobili ed apparecchi per il volo;

d) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo all'art. 2) lettera s) e art. 1.b) Rischio Locativo ;

e) derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sports aerei in genere ;

f) da furto e rapina;

g) derivanti dalla detenzione o all'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

h) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a : inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento ;

i) derivanti dalla proprietà di fabbricati in genere diversi da quelli ad uso abitativo;

j) da umidità o stitilicidio da insalubrità dei locali ;

k) da incendio, fumo, esplosione e scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto art.1) Danni da incendio;

l) derivanti da inadempimenti di natura contrattuale ;

m) derivanti direttamente o indirettamente, seppur in parte, da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente amianto in qualunque forma o misura.

n) derivanti dallo svolgimento di stage e tirocini presso enti pubblici o privati;

o) causati a terzi dai lavoratori domestici, i danni fisici subiti dagli stessi durante lo svolgimento delle loro attività nonché le malattie professionali contratte dagli stessi, salvo quanto previsto all'art. 2 u e v) Vita Privata;

p) derivanti dalla partecipazione a gare, competizioni e relativi allenamenti di tutti gli sport svolti a livello professionistico o con forme di remunerazione di natura ricorrente in denaro, salvo i rimborsi delle spese sostenute;

q) la proprietà, il possesso, l'uso e la custodia di armi a qualsiasi titolo;

r) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione salvo quanto previsto all'art. 3.d) Proprietà delle abitazioni.

s) relativamente alla garanzia conduzione delle abitazioni dell'art.2. a) Vita Privata e art. 3 lett.a) Proprietà delle Abitazioni, l'eventuale maggiore onere derivante da obblighi solidali con gli altri condomini per quanto attiene alle parti comuni.

t) derivanti dall'esercizio delle attività venatorie.

Estensione territoriale:

Mondo intero

Massimale assicurato:

Euro 1.000.000,00

Franchigia fissa:

Nessuna

■